

2) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 quater

1. È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.

3. Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di tutti i prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 non si applica per quanto riguarda la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri, per un quantitativo massimo di 500 000 barili durante un periodo iniziale di tre mesi che inizia il 1° ottobre 2017 e termina il 31 dicembre 2017 e per un quantitativo massimo di 2 000 000 di barili all'anno durante un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 e successivamente su base annua, a condizione che:

a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni 30 giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; e

b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

c) le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5) l'articolo seguente è inserito:

«Articolo 9 ter

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC, da parte di uno Stato membro in qualsiasi periodo di 12 mesi successivo all'11 settembre 2017, di un quantitativo di petrolio greggio che superi il quantitativo fornito, venduto o trasferito dallo Stato membro nel periodo di 12 mesi precedente a tale data.

